



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO DEL SINDACO



PROT. 3800
DATA 06.03.2020

Reg. n° _____

ORDINANZA N. 29 DEL 06/03/2020

OGGETTO:	ORDINANZA DI INAGIBILITÀ, SGOMBERO E INTERDIZIONE DI EDIFICIO A SEGUITO DI VALUTAZIONE MEDIANTE SCHEDA AEDES
	UBICAZIONE IMMOBILE: COMUNE DI AMATRICE – FRAZIONE SCAI IDENTIFICATIVI CATASTALI: FG. 114 MAPP. 374 SUB 1 – 536 SUB 2
	AGGREGATO AEDES n.: 02313

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 con i quali è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione di interessi primari in relazione all'evento sismico del 24 agosto 2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 con la quale veniva dichiarato inagibile, stanti i danni sopra citati, l'intero patrimonio edilizio del territorio comunale;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 d'interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 34 del 03.09.2016 di rettifica dell'Ordinanza n.1 del 24.08.2016, con la quale si dava atto "... che sono utilizzabili gli edifici per cui, a seguito di adeguata valutazione tecnica, sia dichiarato l'agibilità da una figura tecnica con le necessarie competenze e abilitazioni, attraverso perizia asseverata, giurata o scheda AEDES consegnata al protocollo del Comune", "... che l'agibilità avrà inizio al momento di consegna della necessaria documentazione al protocollo del Comune";

VISTO il Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389; del 1 settembre 2016, n. 391; del 6 settembre 2016, n. 392; del 13 settembre, n. 393; del 19 settembre 2016, n. 394; del 23 settembre 2016, n. 396; del 10 ottobre 2016, n. 399; del 31 ottobre 2016, n. 400; del 10 novembre 2016, n. 405; del 12 novembre 2016, n. 406; del 15 novembre 2016, n. 408; del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre 2016 n. 418; del 15 dicembre 2016 n. 422; del 20 dicembre 2016 n. 427; dell'11 gennaio 2017, n. 431; del 22 gennaio 2017, n. 436; del 16 febbraio 2017, n. 438, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti ai richiamati eventi sismici;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo,

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016";

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017";

VISTA La Legge 03/08/2017 n. 123, art. 16-sexies. (Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile) a tenore della quale "In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di centottanta giorni";

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

PRESO ATTO della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Amatrice reg. n. 592 del 22/05/2017 degli esiti di agibilità pervenuti dalla Di.Coma.C. composto da n.3 tabelle come di seguito elencate:

Tabella 1: esiti delle verifiche effettuate nel periodo 24 agosto-30 ottobre 2016.

Tabella 2: esiti delle verifiche effettuate nel periodo successivo al 30 ottobre 2016 (Solo per alcuni edifici si tratta della prima verifica);

Tabella 3: esiti delle verifiche effettuate nel periodo successivo al 18 gennaio 2017 (Solo per alcuni edifici si tratta della prima verifica),

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n.123, ha prorogato di ulteriori 180 giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

VISTO l'esito della verifica di danno ed agibilità realizzata attraverso la compilazione delle Schede AeDES per il rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, ai sensi del DPCM del 5 maggio 2011 (GU n. 113, supplemento Ordinario n. 123 del 17 maggio 2011), aggiornato con il DPCM dell'8 luglio 2014 (GU n. 243 del 18 ottobre 2014) che, allegate al presente provvedimento, ne costituiscono sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, l'immobile in oggetto;

Id. scheda: 21353	Squadra AeDES. P973	Scheda n. 002	Data sopralluogo 12/10/2016
N° Aggregato: 02313		Fg. 114 P.M. 374	Edificio 1
Esito Aedes: "E"- "F" Edificio INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO			

sull'immobile sito in AMATRICE (RI) – FRAZIONE SCAI, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 114 mappale 374 SUB 1 – 536 SUB 2 intestato catastalmente a:

- ALBERTINI Vera nata a ROMA il 21/10/1935, C.F. LBAVRE35R61H5010;

PRESO ATTO dell'Istruttoria Tecnica redatta dal Responsabile dell'Ufficio Ricostruzione Privata Sisma Arch. Claudia Tozzi prot. int. n. 11 del 05/03/2020 con la quale si propone l'emissione dell'ordinanza di inagibilità relativamente all'immobile identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 114 mappale 374 SUB 1 – 536 SUB 2;

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare l'incolumità delle stesse;

RITENUTO necessario, al fine della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, degli edifici che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i tecnici e gli Addetti Incaricati;

ATTESO che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata;

VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.;

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

DICHIARA

l'immobile sito in AMATRICE (RI) – FRAZIONE SCAI, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 114 mappale 374 SUB 1 – 536 SUB 2 intestato catastalmente come sopra identificato: **INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO** (Id. scheda AEDES: 21353, n° Aggregato: 02313 – esito: "E-F" - "INAGIBILE CON RISCHIO ESTERNO").

e pertanto

ORDINA:

alla Sig.ra:

- ALBERTINI Vera nata a ROMA il 21/10/1935, C.F. LBAVRE35R61H5010;

1 - lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo di detto immobile all'intestatario catastale/proprietario e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere; fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza ed ai soggetti incaricati delle riparazioni/messa in sicurezza degli stessi;

2 - che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile. Tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle normative vigenti e ad ultimazione delle stesse dovrà essere richiesta la revoca della presente ordinanza di inagibilità.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

DISPONE

- di notificare la presente ordinanza, unitamente alle schede Aedes sopracitate che allegata al presente provvedimento ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, alla Sig.ra:

- **ALBERTINI Vera** nata a ROMA il 21/10/1935, C.F. LBRVRE35R61H5010;

il cui recapito è individuato nell'allegato A) alla presente ordinanza:

2. Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- al Responsabile Albo Pretorio del Comune perché ne curi l'affissione all'Albo Pretorio;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice perché ne curi la notifica,

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura di Rieti (Piazza Cesare Battisti 10 - 02100 Rieti);
- alla Regione Lazio – USR (Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio – Rieti).

RENDE NOTO

Che contro la presente è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg., ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Al sensi degli artt.7 e segg. della L. 241/90 e s.m.i., viene individuato quale Responsabile del procedimento l'Arch. Claudia Totzi, Responsabile del Settore II - Ufficio Ricostruzione Privata Sisma del Comune di Amatrice contattabile al numero 0746 8308252. Gli atti inerenti al procedimento stesso sono disponibili presso il Comune di Amatrice.



IL SINDACO

Dott. Antonio Fontanelli

04/06/2014 4:30:40

۱۰۰

[illegible]

Pre - experiment		Post - experiment	
Pre - experiment	Post - experiment	Pre - experiment	Post - experiment
1. ☐ 1	1. ☐ 1	1. ☐ 1	1. ☐ 1
2. ☐ 2	2. ☐ 2	2. ☐ 2	2. ☐ 2
3. ☐ 3	3. ☐ 3	3. ☐ 3	3. ☐ 3
4. ☐ 4	4. ☐ 4	4. ☐ 4	4. ☐ 4
5. ☐ 5	5. ☐ 5	5. ☐ 5	5. ☐ 5
6. ☐ 6	6. ☐ 6	6. ☐ 6	6. ☐ 6
7. ☐ 7	7. ☐ 7	7. ☐ 7	7. ☐ 7
8. ☐ 8	8. ☐ 8	8. ☐ 8	8. ☐ 8
9. ☐ 9	9. ☐ 9	9. ☐ 9	9. ☐ 9
10. ☐ 10	10. ☐ 10	10. ☐ 10	10. ☐ 10
11. ☐ 11	11. ☐ 11	11. ☐ 11	11. ☐ 11
12. ☐ 12	12. ☐ 12	12. ☐ 12	12. ☐ 12
13. ☐ 13	13. ☐ 13	13. ☐ 13	13. ☐ 13
14. ☐ 14	14. ☐ 14	14. ☐ 14	14. ☐ 14
15. ☐ 15	15. ☐ 15	15. ☐ 15	15. ☐ 15
16. ☐ 16	16. ☐ 16	16. ☐ 16	16. ☐ 16
17. ☐ 17	17. ☐ 17	17. ☐ 17	17. ☐ 17
18. ☐ 18	18. ☐ 18	18. ☐ 18	18. ☐ 18
19. ☐ 19	19. ☐ 19	19. ☐ 19	19. ☐ 19
20. ☐ 20	20. ☐ 20	20. ☐ 20	20. ☐ 20
21. ☐ 21	21. ☐ 21	21. ☐ 21	21. ☐ 21
22. ☐ 22	22. ☐ 22	22. ☐ 22	22. ☐ 22
23. ☐ 23	23. ☐ 23	23. ☐ 23	23. ☐ 23
24. ☐ 24	24. ☐ 24	24. ☐ 24	24. ☐ 24
25. ☐ 25	25. ☐ 25	25. ☐ 25	25. ☐ 25
26. ☐ 26	26. ☐ 26	26. ☐ 26	26. ☐ 26
27. ☐ 27	27. ☐ 27	27. ☐ 27	27. ☐ 27
28. ☐ 28	28. ☐ 28	28. ☐ 28	28. ☐ 28
29. ☐ 29	29. ☐ 29	29. ☐ 29	29. ☐ 29
30. ☐ 30	30. ☐ 30	30. ☐ 30	30. ☐ 30
31. ☐ 31	31. ☐ 31	31. ☐ 31	31. ☐ 31
32. ☐ 32	32. ☐ 32	32. ☐ 32	32. ☐ 32
33. ☐ 33	33. ☐ 33	33. ☐ 33	33. ☐ 33
34. ☐ 34	34. ☐ 34	34. ☐ 34	34. ☐ 34
35. ☐ 35	35. ☐ 35	35. ☐ 35	35. ☐ 35
36. ☐ 36	36. ☐ 36	36. ☐ 36	36. ☐ 36
37. ☐ 37	37. ☐ 37	37. ☐ 37	37. ☐ 37
38. ☐ 38	38. ☐ 38	38. ☐ 38	38. ☐ 38
39. ☐ 39	39. ☐ 39	39. ☐ 39	39. ☐ 39
40. ☐ 40	40. ☐ 40	40. ☐ 40	40. ☐ 40
41. ☐ 41	41. ☐ 41	41. ☐ 41	41. ☐ 41
42. ☐ 42	42. ☐ 42	42. ☐ 42	42. ☐ 42
43. ☐ 43	43. ☐ 43	43. ☐ 43	43. ☐ 43
44. ☐ 44	44. ☐ 44	44. ☐ 44	44. ☐ 44
45. ☐ 45	45. ☐ 45	45. ☐ 45	45. ☐ 45
46. ☐ 46	46. ☐ 46	46. ☐ 46	46. ☐ 46
47. ☐ 47	47. ☐ 47	47. ☐ 47	47. ☐ 47
48. ☐ 48	48. ☐ 48	48. ☐ 48	48. ☐ 48
49. ☐ 49	49. ☐ 49	49. ☐ 49	49. ☐ 49
50. ☐ 50	50. ☐ 50	50. ☐ 50	50. ☐ 50
51. ☐ 51	51. ☐ 51	51. ☐ 51	51. ☐ 51
52. ☐ 52	52. ☐ 52	52. ☐ 52	52. ☐ 52

Dati personali del richiedente				Punti totali di punteggio		
Cognome	Esito in	Scand. totale Cogn. 3 e 4	Max. Scand. in %	Correzione del	1	
	Doc. di				2	
Nome	☐	☐	☐	☐	3	
	☐	☐			4	
Sopra il 18 anni	☐	☐	☐	☐	5	
	☐	☐			6	
Sopra il 21 anni	☐	☐	☐	☐	7	
	☐	☐			8	
Sopra il 24 anni	☐	☐	☐	☐	9	
	☐	☐			10	

[illegible][illegible][illegible]